

Numero
4655

sl

0

Bellinzona
4 ottobre 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione malattie trasmissibili
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

Invio tramite mail a
Politisches-MT@baq.admin.ch

Finanziamento della vaccinazione anti-COVID-19: modifiche delle disposizioni dell'ordinanza sulle epidemie relative alla remunerazione e proroga dell'importo forfettario per dispensazione del vaccino 2024

Gentili signore, egregi signori,

ringraziamo per la documentazione ricevuta il 2 ottobre 2023, con cui sottoponete al Cantone Ticino, nell'ambito della procedura di consultazione, la modifica dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Ordinanza sulle epidemie, OE_p), relativamente all'assunzione da parte della Confederazione dei costi della vaccinazione anti-COVID-19 a partire dal 1° gennaio 2024.

La modifica centrale riguarda la soppressione degli articoli 64a e 64b dell'OE_p che disciplinano rispettivamente l'assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 effettuate dai farmacisti e la relativa procedura. Il Cantone Ticino non condivide questa proposta per i motivi esposti di seguito.

Le farmacie sono state dei partner importanti durante le passate campagne di vaccinazione anti-COVID-19, in particolare grazie alla loro presenza capillare sul territorio e alla loro flessibilità. Riteniamo che il contributo offerto debba essere tangibilmente riconosciuto, parificando le farmacie agli altri fornitori di prestazione ancora fino a fine giugno 2024, quando l'approvvigionamento e la distribuzione dei vaccini dovrebbero essere trasferite nei canali ordinari.

Osserviamo inoltre che molte assistenti di farmacia hanno seguito la formazione necessaria per poter essere autorizzate a vaccinare. Deploriamo che queste competenze acquisite vengano incomprensibilmente dichiarate inutili dal 1° gennaio 2024.

Rileviamo pure che i centri cantonali di vaccinazione sono ormai definitivamente chiusi e che l'adesione attesa alla nuova campagna di vaccinazione non giustifica di far capo a queste strutture. Gli studi medici resterebbero pertanto i soli fornitori di prestazione ad eseguire le vaccinazioni per le categorie di popolazione per le quali è stata nuovamente raccomandata, in aggiunta alle vaccinazioni effettuate negli ospedali e nelle case per anziani.

Riteniamo condivisibili le considerazioni esposte nel documento di accompagnamento alla consultazione sulle quantità esigue di vaccinazioni residue che saranno presumibilmente effettuate nel corso del primo semestre 2024. Secondo le stime indicate, potrebbe trattarsi di circa 60'000 dosi sul piano nazionale, di cui 25'000 nelle farmacie. Proprio per questo motivo, che si riflette anche in una prevedibile spesa assai contenuta per la Confederazione (25'000 dosi x fr. 29.- per dose = fr. 725'000.-), mal si comprende perché non si possa mantenere lo statu quo fino al 30 giugno 2024, momento in cui, come detto, si spera che la vaccinazione anti-COVID-19 potrà essere gestita secondo le modalità abituali per i provvedimenti di questo tipo, affrancando la Confederazione da misure specifiche e puntuali.


Dopo queste premesse, rispondiamo come indicato di seguito ai quesiti posti.

1. Il Cantone è d'accordo con la proroga degli articoli 64c e 64d^{bis}OEp fino al 30 giugno 2024?
Sì
2. Il Cantone è d'accordo che gli articoli 64a e 64b OEp (assunzione dei costi da parte della Confederazione delle vaccinazioni in farmacia) non siano prorogati?
No, per le ragioni esposte nell'introduzione.
3. Il Cantone è d'accordo l'articolo 64d OEp (assunzione dei costi da parte della Confederazione delle vaccinazioni per la protezione indiretta di PPR) non sia prorogato?
Sì, dal momento che non vi sono raccomandazioni di vaccinazione per la protezione indiretta delle persone particolarmente a rischio.
4. Il Cantone è d'accordo con le modifiche necessarie per garantire il disciplinamento della procedura di assunzione dei costi delle vaccinazioni anti-COVID-19 e il disciplinamento relativo alle condizioni preliminari per la somministrazione di vaccini nelle farmacie (nuovo articolo 64d e modifica dell'articolo 64d^{bis} OEp; a tale proposito, consultare anche i commenti)?
No, come conseguenza della contrarietà alla soppressione degli art. 64a e 64b OEp.
5. Il Cantone è d'accordo che per il 2024 l'importo forfettario per il vaccino per i paganti in proprio secondo l'articolo 64d^{bis}capoverso 2 OEp sia mantenuto a 30 franchi per dose di vaccino?
Sì, in continuità con le regole valide fino ad ora.

RG n. 4655 del 4 ottobre 2023

Ringraziando per una debita presa in considerazione delle osservazioni esposte, vogliate gradire, gentili signore e signori, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente

Raffaele De Rosa

Il Cancelliere

Arnaldo Coduri

Copia a:

- Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (office@gdk-cds.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Ufficio del farmacista cantonale (dss-ufc@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)